



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2037

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. VITO DE CESARE SALA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”) come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14436 del 24 febbraio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Vito De Cesare Sala, nato a Livorno (LI) il 28 giugno 1974;

PREMESSO che con nota del 21 luglio 2021 (prot. n. 49721/21) Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche solo “Banca” o “Mediolanum”) ha comunicato all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari di aver adottato nei confronti del Sig. Vito De Cesare Sala, il giorno 8 luglio 2021, il provvedimento disciplinare del recesso per giusta causa a seguito delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



PREMESSO che con ulteriori note del 14 settembre 2021 (prot. n. 62824/21), 27 ottobre 2021 (prot. n. 72659/21), 22 febbraio 2022 (prot. n. 13226/22), 6 luglio 2022 (prot. n. 44255/22), 14 ottobre 2022 (prot. n. 64420/22) e 19 ottobre 2022 (prot. n. 66008/22) Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'attività del consulente;

PREMESSO che con le suddette note Banca Mediolanum S.p.A. ha riferito di avere ricevuto alcune segnalazioni da parte di diversi clienti in merito all'attività del consulente e, in particolare, ha rappresentato che:

- [omissis] ha dichiarato di aver consegnato al consulente due assegni, il n. [omissis] di euro [omissis] e n. [omissis] di euro [omissis], da versare sul proprio conto corrente n. [omissis]. Al riguardo, la Banca ha attestato che entrambi i titoli risultano essere stati tratti sul conto corrente n. [omissis], intestato [omissis], che sarebbe risultato privo della necessaria copertura e che *“gli assegni oggetto dell’istanza del cliente non sono mai pervenuti in Sede per l’incasso”*;
- [omissis] ha rappresentato di aver richiesto al consulente di provvedere alla stipula di un contratto di un mutuo per l'acquisto di un immobile. In merito il cliente ha fornito alla Banca la schermata di un messaggio che ha dichiarato aver ricevuto dal consulente in cui si confermava che la Banca aveva deliberato la pratica richiesta. Tale comunicazione, ha rappresentato Mediolanum, è risultata contraffatta in quanto la richiesta di mutuo del [omissis] non risultava essere stata caricata all'interno degli applicativi della Banca;
- [omissis], contattato in data 17 giugno 2021 dalla funzione Audit Rete di Vendita della Banca, ha affermato di essere in possesso di rendicontazione non coerente con la posizione visualizzata tramite *“home banking”* e di un assegno di euro [omissis] ricevuto dal consulente a garanzia di un precedente prestito di euro [omissis] asseritamente concesso a quest'ultimo nel mese di giugno 2019 e che il cliente ha dichiarato essere stato restituito solo in parte. Mediolanum ha altresì riferito di aver ricevuto [omissis] quattro rendiconti, che il medesimo ha dichiarato aver ricevuto dal consulente, riportanti controvalori non corrispondenti a quelli ufficiali come sintetizzato nella seguente tabella:

| Data | Ctv rendiconto De Cesare € | Ctv reale € | Delta € |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |

- [omissis] hanno proposto reclamo lamentando di aver richiesto da diverso tempo al consulente di procedere ad alcune operazioni di disinvestimento, senza mai ricevere alcun riscontro in merito. In merito Mediolanum ha rappresentato di non avere evidenza di richieste di disinvestimento formalizzate per il tramite del consulente;
- [omissis] hanno disconosciuto il loro portafoglio investimenti in quanto in possesso di rendicontazione, asseritamente rilasciata dal consulente, il cui controvalore risulta diverso da quello reale;
- di aver ricevuto la richiesta di mediazione [omissis], presentata [omissis], per il tramite del proprio avvocato, in cui il cliente lamenta di essere in possesso di diversa



documentazione asseritamente rilasciata dal consulente e che la stessa Mediolanum ha attestato essere artefatta. Segnatamente il cliente ha fornito copia:

- del “*portafoglio cliente*” alla data del 24 marzo 2021, in cui è riportato come “*Agente*” il nominativo del consulente, che la Banca ha riferito avere un contenuto alterato circa la reale situazione patrimoniale del cliente;
- della [omissis] del 22 novembre 2021, firmata dal consulente - in una data successiva a quella in cui risulta essere intervenuto il recesso - che riporta la posizione del cliente presso la Banca;
- della comunicazione “*VERIFICA PORTAFOGLIO PRODOTTI*” del 26 ottobre 2020 con la quale in allegato trasmetteva la “*Situazione patrimoniale aggiornata al 26/10/2020*”, nonché copia della relativa busta lettera con cui questa è stata fornita al cliente. In merito la Banca ha affermato non solo che tale documentazione non risulta essere stata prodotta né trasmessa da Mediolanum al cliente, ma che la busta contenente il documento in parola e sulla quale è apposto il numero [omissis], risulta riferibile ad una raccomandata inviata dalla Banca [omissis];

PREMESSO che con la suddetta nota del 6 luglio 2022, tra le altre cose, la Banca ha di aver ricevuto, in data 22 giugno 2022, un Atto di citazione a giudizio da parte [omissis], cliente precedentemente assegnato al Sig. De Cesare Sala, mediante il quale il cliente ha richiesto la restituzione della somma di euro [omissis] che lo stesso ha affermato aver ricevuto dal consulente nel mese di luglio 2021 per effettuare un investimento che ha riferito essergli stato proposto dal consulente come «*vantaggioso e senza rischi*»;

PREMESSO che dall’esame del suddetto Atto di citazione emerge che [omissis];

PREMESSO che con la nota del 29 luglio 2022 (prot. n. 48979/22) [omissis], per il tramite del proprio avvocato, ha trasmesso all’Organismo, tra l’altro, copia dell’assegno n. [omissis] di importo pari a euro [omissis], datato 16 novembre 2021, emesso dal consulente;

PREMESSO che la nota 31 agosto 2022 (prot. n. 55616/22) Compass Banca S.p.A. (di seguito anche solo “Compass”) ha fornito, tra le altre cose, copia della modulistica inerente al conto corrente n. [omissis], intestato al Sig. De Cesare Sala, e una sintesi della movimentazione registrata sullo stesso da cui sono in particolare emersi i seguenti bonifici in accredito:

| Data ricezione | Ordinante | Importo | Iban Ordinante |
|----------------|-----------|-----------|----------------|
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |
| [omissis] | [omissis] | [omissis] | [omissis] |



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con la nota del 14 ottobre 2022, Banca Mediolanum S.p.A. ha rappresentato che l'assegno bancario n. [omissis] è riconducibile ad un carnet di assegni rilasciato al Sig. De Cesare Sala, e che lo stesso risulta abbinato al conto corrente n. [omissis];

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal Sig. De Cesare Sala, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le ipotesi di violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari per avere il consulente:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- trasmesso ai clienti documenti e informazioni non rispondenti al vero, simulando tra l'altro operazioni di investimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione della disponibilità somme di pertinenza dei clienti e nella comunicazione agli stessi di informazioni non rispondenti al vero sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. De Cesare Sala è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità di condotte illecite, alcune sanzionabili con la radiazione dall'Albo, poste in essere dal consulente in un breve arco temporale (ottobre 2020-agosto 2021);
- nel numero di clienti coinvolti nelle condotte poste in essere dal consulente;
- nel significativo ammontare delle somme di cui il consulente risulta avere acquisito la disponibilità;
- nella reiterazione nel tempo delle suddette condotte;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. De Cesare Sala e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Vito De Cesare Sala di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Vito De Cesare Sala nato a Livorno (LI) il 28 giugno 1974 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino